

Allegato n. 1

**Reati da prevenire
ai sensi del DLgs. 231/2001**

Reati da prevenire ai sensi del DLgs.231/2001

Le fattispecie di reato-presupposto suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente previsti nel DLgs.231/01 sono riconducibili alle seguenti categorie:

1) delitti di inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 del decreto):

- 1.1 inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D.lgs 231/2001). L'art. 23 del Decreto introduce una fattispecie "implicita" di responsabilità amministrativa degli enti, che si affianca a quelle previste in via diretta dal medesimo Decreto. Ai sensi del suddetto art. 23 del Decreto, è punito chiunque nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni o misure. *Ratio* della disposizione è quella di garantire un'applicazione corretta ed integrale del sistema della responsabilità amministrativa degli enti.

2) delitti commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del decreto):

- 1.1 truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 e art. 640, comma 2, n. 1 c.p.). Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore si consegua un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione;
- 2.2 truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.). Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici;
- 2.3 malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.). Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati;

- 2.4 indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.). Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito - ottenimento. Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.);
- 2.5 frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto. A tal proposito, con l'entrata in vigore della legge n. 119 del 15 ottobre 2013 è stato introdotto un nuovo comma che prevede l'inasprimento delle pene previste per tale reato.
- 2.6 concussione (art. 317 c.p.). Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale (nozione definita all'art. 357 c. p.) o un incaricato di un pubblico servizio (nozione fornita all'art. 358 c.p.), abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità. Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del Decreto. Trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente dell'intermediario, nell'interesse o a vantaggio dello stesso, *concorra* nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute;
- 2.7 corruzione (artt. 318-319 c.p.). Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio. Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente. Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un

vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. Inoltre, sono previste circostanze aggravanti (art. 319 - bis) qualora il fatto abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipula di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. A norma dell'art. 320 e 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali si applicano anche per gli incaricati di pubblico servizio nonché per i privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità;

- 2.8 corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter). Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.
- 2.9 induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater). Il reato sussiste nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a terzo, denaro o altra utilità. In base a quanto disciplinato dal presente articolo la società è responsabile anche qualora il personale, assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico, perfezioni la dazione o la promessa indebita. Conseguentemente, i settori "a rischio" possono essere anche quelli deputati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione (cfr. Regolamento dei Servizi);
- 2.10 istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato;

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 e 25 del Decreto (peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 *bis* c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali;

3) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del decreto – articolo aggiunto dalla Legge n. 48/2008, modificato dal DLgs. n. 7 e 8/2016):

La legge n. 48/2008 interviene in materia di responsabilità amministrativa degli enti inserendo nel DLgs. n. 231/2001 il nuovo art. 24 bis, prevedendo una serie di fattispecie di reato aventi ad oggetto la criminalità informatica:

- 3.1 accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.). Tale norma punisce chiunque si introduca non autorizzato in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o vi permanga abusivamente. La condotta commissiva dell'accesso abusivo è punita per il fatto volontario di accedere o rimanere nonostante il divieto originario espresso o tacito del titolare del sistema. L'intenzione del legislatore è di punire le entrate abusive superando le misure di sicurezza predisposte. Per misure di sicurezza si intendono quelle fisiche (come la vigilanza), logiche (password), biometriche (lettura dell'iride o dell'impronta digitale). E' importante sottolineare la volontà di punire gli abusi solo relativamente ai sistemi dotati di apposite misure di protezione. L'accesso al sistema diventa quindi abusivo quando informatico vengano intenzionalmente superate;
- 3.2 detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.). Il delitto, punito con la reclusione, può essere commesso da chiunque, quando si superino le protezioni del sistema con qualsiasi mezzo per procurare a sé od altri (anche alla a) profitti, vantaggi o recare danno a terzi. Nel caso di violazione commessa da operatori della società, i fatti commessi verranno puniti anche con le sanzioni amministrative pecuniarie a carico della azienda quando ne venga provato il relativo vantaggio derivato dalla condotta vietata. Il possessore abusivo degli strumenti di accesso punito dall'art. 615-quater c.p. può concretamente per trarre o fornire vantaggio, illecitamente: utilizzare non autorizzato i codici d'accesso; diffondere tali codici ad un numero indeterminato di soggetti; comunicare i codici ad un numero limitato di soggetti; comunicare o diffondere istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema;
- 3.3 diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.). E' la norma che prevede la punizione per il procurare, il produrre, il riprodurre, l'importare, il diffondere, il comunicare, il consegnare o, comunque, il mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici con il precipuo intento di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti ovvero ad esso pertinenti. La norma incrimina anche il favorire l'interruzione, anche parziale o l'alterazione del suo funzionamento. Essa, pertanto, punisce anche il mero inserimento

preordinato di virus o altri vizi operativi allo scopo preciso di realizzare il danneggiamento di sistemi, programmi e dati informatici o l'alterazione del loro funzionamento. Tale norma prevede l'intenzione specifica di produrre danni mentre il nuovo articolo 635 bis (danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici) prevede per la relativa applicazione la volontà generica di produrre l'azione dalla quale può derivare il danneggiamento;

- 3.4 intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.). Integra la fattispecie di reato il soggetto che fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe;
- 3.5 installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.). L'art 617-quinquies c.p. punisce "chiunque, salvo i casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi". Per comunicazione informatica si intende qualsiasi scambio di dati tra due o più sistemi informatici: si pensi al semplice scambio di email, alle mailing list, ai forum, ai newsgroup o alle chat. La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche, anche al fine di garantirne l'autenticità dei contenuti;
- 3.6 danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.). La fattispecie di reato in questione viene commessa da chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato, quello che rileva non è solo il danno provocato inconsapevolmente ma quello che si poteva e doveva evitare. Pertanto, il dolo richiesto dalla fattispecie in esame è generico in quanto non richiede una volontà specifica diretta ad ottenere finalità ulteriori rispetto al danno in sé;
- 3.7 danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.). L'articolo 635 ter del codice penale sanziona i fatti di danneggiamento previsti nell'articolo 635 bis, riguardanti informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- 3.8 danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater e quinquies c.p.). I due reati puniscono il danneggiamento del funzionamento di un sistema informatico altrui e di pubblica utilità dove, per sistema informatico, si intende "qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore compiono l'elaborazione automatica dei dati". Tra le condotte di danneggiamento prese in considerazione e punite dagli articoli rientra oltre a quella del "rendere

in tutto o in parte inservibile” il sistema informatico anche l’averne ostacolato gravemente il funzionamento;

- 3.9 falsità in un documento informatico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.). In tale norma il supporto informatico viene equiparato a documenti materializzati in scritte (atto pubblico e scrittura privata) e quindi come tale possibile oggetto di condotte di falsificazione ed oggetto di specifica tutela penale, quando rientri tra i “documenti” considerati dalla legge aventi efficacia probatoria per i sottostanti rapporti giuridici sostanziali (oggetti contenuti nel documento) che possono costituire fonte di prova nel sistema giuridico;
- 3.10 frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.). Tale normativa punisce la condotta del certificatore di firma elettronica il quale violi gli obblighi di legge imposti per il rilascio di un certificato qualificato al fine di trarne un ingiusto profitto ovvero al fatto di arrecare un danno. Così, a titolo meramente esemplificativo, l’art. 32 codice dell’amministrazione digitale impone al certificatore in sede di rilascio di certificati qualificati di provvedere con certezza all’identificazione della persona che fa richiesta di certificazione, di non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare e di non copiare né conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione. Il codice dell’amministrazione digitale, DLgs.7 marzo 2005, n. 82, fornisce una definizione di firma elettronica costituita dall’insieme dei dati in forma elettronica allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica. Per certificatore si deve intendere il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime. Il certificato qualificato è il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato dai certificatori che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima direttiva;

4) delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del decreto – articolo aggiunto dalla Legge n. 94/2009 e modificato dalla Legge 69/2015):

- 4.1 associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Il reato si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Il reato sussiste per il solo fatto di partecipare all’associazione. Con tale previsione delittuosa si vuole tutelare l’ordine pubblico che viene leso nel fatto stesso di creare un’organizzazione criminosa con il vincolo permanente tra gli associati. È già il solo pactum sceleris a destare allarme sociale, indipendentemente dalla commissione di singoli reati. È sufficiente che vi sia una struttura organizzativa adeguata a realizzare gli obiettivi criminali a prescindere dalla specifica distribuzione dei compiti. La condotta consiste nel promuovere, costituire ovvero organizzare l’associazione ovvero nel

partecipare alla medesima in misura non inferiore a tre persone, ciascuna delle quali sia consapevole di far parte di un tale sodalizio. Il delitto si consuma nel momento costitutivo dell'associazione, non essendo richiesto anche l'inizio dell'attività delittuosa. Inoltre l'art. 416 prevede ulteriori inasprimenti di pena. In particolare è previsto, all'art. 416 comma 6, un sistema sanzionatorio specifico per i delitti di cui agli artt. 600, 601, 601-bis e 602 c.p. nonché all'art. 12 comma, 3 bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nonché gli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

- 4.2 associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.). Tale fattispecie delittuosa si caratterizza per la sua specialità rispetto a quella delineata dall'art. 416 c.p. essendo richiesta una struttura permanente ed organizzata di più persone a carattere mafioso. Il sodalizio è mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Elementi costitutivi del sodalizio criminoso sono: l'esistenza del vincolo associativo tra tre o più persone; lo scopo dell'associazione, che è quello di commettere più delitti, ovvero quello di acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, nonché quello di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero di influire sulle competizioni elettorali; l'avvalersi, da parte degli associati, per raggiungere lo scopo dell'associazione della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Rientrano nella fattispecie anche tutti i delitti di cui all'articolo 416 bis. c.p. finalizzati all'agevolazione delle attività delle associazioni di tipo mafioso;
- 4.3 scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.). Tale previsione ha reso applicabile la pena prevista dall'art. 416 bis c.p. a chi ottenga la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro;
- 4.4 sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.). La fattispecie delittuosa si sostanzia nel privare taluno della libertà personale al fine di realizzare un ingiusto profitto come prezzo per la liberazione del sequestrato. Il delitto si consuma con il sequestro non essendo necessario che l'agente abbia conseguito anche l'ingiusto profitto del prezzo del riscatto;
- 4.5 associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990). Tale fattispecie prevede che tre o più persone si associno al fine di coltivare, produrre, estrarre, raffinare, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire,

commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope. Tali condotte sono penalmente punite in ogni caso, a nulla rilevando il quantitativo della sostanza o la prova di un uso esclusivamente personale. Invece qualora l'associazione persegua l'obiettivo di importare, esportare, acquistare ricevere a qualsiasi titolo o comunque detenere illecitamente stupefacenti o sostanze psicotrope tali condotte costituiscono reato soltanto se finalizzate ad un uso non esclusivamente personale;

- 4.6 illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o similari o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi (definizione di arma all'art. 585 comma 2 c. p.) comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a, numero 5, c.p.p.). Inoltre maggiori specifiche in tema di armi da guerra, armi comuni da sparo nonché per le armi classificate come clandestine sono previste dalla legge n. 110 del 18 aprile 1975;
- 4.7 delitti commessi contro la personalità individuale (artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater1 e 600 quinquies c.p.) nonché dei delitti commessi contro la libertà personale (artt. 609 , 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies c.p.). Le fattispecie previste dai precedenti articoli sono punite ai sensi di legge ed in maggior forza quando il fatto è commesso in danno di un minore;

5) reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del decreto – articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla Legge n. 409/2001, modificato dalla Legge n.99/2009 e modificato dal DLgs. n. 125/2016):

- 5.1 falsificazione di moneta, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) ovvero spendita ed introduzione nello Stato senza concerto (art. 455 c.p.) ed alterazione di moneta (art. 454 c. p.). Il reato si configura nel caso di contraffazione e/o alterazione e messa in circolazione di monete nazionali o straniere aventi corso legale nello stato o all'estero. Nel caso di alterazione viene attribuito alla moneta un valore superiore o inferiore. Nel caso di contraffazione viene attribuito un valore monetario fittizio prima non esistente. La messa in circolazione delle monete o delle carte di credito pubblico ad esse equipollenti, contraffatte o alterate comprende anche la condotta di mera detenzione. La fattispecie comprende anche la spendita e la messa in circolazione di monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- 5.2 uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La norma punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. La pena è inferiore se i valori sono stati ricevuti in buona fede. La fattispecie si

- perfeziona qualora taluno, coscientemente e volontariamente, faccia uso - secondo la naturale destinazione - di valori di bollo della cui falsità o alterazione sia consapevole;
- 5.3 falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.). Il reato si configura nel caso di contraffazione o alterazione di valori di bollo nonché di introduzione nel territorio dello Stato ovvero di acquisto, detenzione, messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. I valori di bollo sono tutelati in qualità di contrassegni di prestazione, che indicano l'adempimento della prestazione corrispondente alla tassa. Il delitto si consuma con il compimento dell'attività di contraffazione o di alterazione dei valori di bollo ovvero dell'introduzione nel territorio dello Stato o di acquisto, detenzione o messa in circolazione dei valori bollati contraffatti. L'uso non è richiesto quale elemento costitutivo del reato: esso, se posto in essere da chi non abbia concorso nella contraffazione e quando non assuma i caratteri della messa in circolazione, dà luogo al diverso reato di cui all'art. 464 c.p.;
- 5.4 contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.). La condotta incriminata comprende la contraffazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di tale carta filigranata;
- 5.5 fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.). Tecnicamente la fattispecie costituisce un reato di pericolo in quanto punisce solo il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto o della detenzione di ogni mezzo, oggettivamente idoneo a compiere anche solo una parte del processo esecutivo della contraffazione delle monete, indipendentemente dall'uso. La norma punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione, l'alienazione di filigrane, di programmi e dati informatici o di strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o all'alienazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. L'oggetto della condotta si estende anche agli ologrammi o ad altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. Il delitto in questione prende in considerazione la pericolosità intrinseca di strumenti aventi specifica ed esclusiva destinazione alla contraffazione o all'alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Deve, pertanto, trattarsi di strumenti aventi caratteristiche tali che la loro funzione, vale a dire la loro destinazione oggettiva, non possa essere che la falsificazione di monete, di carta filigranata o di valori di bollo poiché il divieto di detenzione non concerne strumenti suscettibili di costituire un uso diverso o promiscuo anche se, destinati dal detentore, alla falsificazione;
- 5.6 contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p., artt. 514 e 517 c.p. ter e quater). La fattispecie in esame tutela la fede pubblica vale a dire quei mezzi simbolici o reali di pubblico riconoscimento che servono a contraddistinguere e garantire la circolazione dei prodotti industriali. Per la loro sussistenza

occorre che vi sia la contraffazione, quale riproduzione integrale, di un marchio o la sua alterazione, cioè imitazione fraudolenta o falsificazione parziale in modo che esso possa confondersi con quello originale. Ai fini della configurabilità del delitto di falso in materia di marchi, la cui registrazione, nelle forme stabilite dalla legge, costituisce un mero presupposto del reato, occorre che siano state osservate le norme poste dall'ordinamento interno o dalle convenzioni internazionali a protezione della proprietà intellettuale od industriale. Pertanto, la tutela penale apprestata dalla normativa de quo deve ritenersi limitata ai soli marchi registrati;

5.7 introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p. , artt. 514 e 517 c.p. ter e quater). Anche tale tipologia di reato tutela la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione. Essa richiede la contraffazione o alterazione del marchio o del segno distintivo della merce che sia protetto e riconosciuto dallo Stato o all'estero;

6) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis del decreto – articolo aggiunto dalla Legge n. 99/2009):

6.1 turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.). Tale fattispecie delittuosa presuppone l'uso della violenza sulle cose ovvero l'utilizzo di mezzi fraudolenti volti ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Nell'ipotesi in cui il reato offenda una persona giuridica la titolarità del diritto di querela spetta all'organo munito dei poteri di gestione e di rappresentanza secondo le norme legali e statutarie;

6.2 frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.). Il reato de quo può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale non essendo essenziale la qualità di commerciante. L'interesse tutelato è quello del leale e scrupoloso comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale. L'elemento materiale consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta, dove il termine consegna fa riferimento ad un'attività contrattuale tra venditore ed acquirente;

6.3 vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). La condotta criminosa si estrinseca nella commercializzazione di prodotti alimentari non rispondenti ai requisiti di genuinità promessi;

6.4 vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.). Le condotte incriminate si sostanziano nella messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri che inducono in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. L'elemento oggettivo richiesto dalla norma incriminatrice deve ritenersi sussistente ogni qualvolta la merce irregolare

sia stata messa a disposizione del pubblico o comunque dei terzi acquirenti, ancorché essa in concreto non abbia formato oggetto di un vero e proprio negozio di compravendita. Il reato si consuma nel momento in cui l'opera e il prodotto vengono posti in vendita o messi altrimenti in circolazione. Disciplina specifica è stata introdotta relativamente alla tutela dei marchi, delle indicazioni geografiche, dei segni e dei modelli, delle invenzioni, nonché dei brevetti nel Codice della proprietà industriale introdotto con la legge n. 273 del 12/12/2002;

6.5 illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.). Il reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, compie atti di concorrenza nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva. La fattispecie delittuosa mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione tendenti a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle, incidendo negativamente sul regime di libera concorrenza del mercato;

Le sanzioni pecuniarie ed eventualmente interdittive applicabili ai reati previsti all'art. 25 bis sono enunciate all'art. 25 bis 1 della legge 231/2001.

7) reati societari (art. 25 ter del decreto – articolo aggiunto dal DLgs. n. 61/2002, modificato dalla Legge n. 190/2012, dalla Legge n. 69/2015 e dal DLgs. n. 38/2017):

7.1 false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.). Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno. Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio);

7.2 impedito controllo (art. 2625 c.c.). Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno;

- 7.3 indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.). Il reato si perfeziona quando, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, vi sia la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ad uno o più soci o la liberazione di uno di essi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori;
- 7.4 illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la fattispecie in esame è integrata qualora vi sia la ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati dalla legge a riserva, ovvero sia ripartita altra riserva che per legge non potrebbe essere ripartita. Tuttavia, il reato è estinto dalla restituzione degli utili o dalla ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio. Si tratta di un reato proprio, potendo essere commesso soltanto dagli amministratori;
- 7.5 illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.). Il reato consiste nell'acquisto ovvero nella sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio di esercizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori;
- 7.6 operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.). Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento). Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori;
- 7.7 omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.). Il reato si perfeziona quando l'amministratore di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico ovvero soggetta a vigilanza ai sensi del DLgs.385/1993 (Testo Unico Bancario), del DLgs.58/1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria o del DLgs.209/2005 o del DLgs.124/1993 (in materia di norme disciplinanti le forme pensionistiche complementari), non comunica - nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c. - all'Organo al quale partecipa ovvero alla società, l'interesse che abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società in questione, ovvero se si tratta di amministratore delegato, non si astiene dall'operazione, cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi. Si tratta, dunque, di un reato proprio, dal momento che può essere commesso esclusivamente dall'amministratore di una delle società sopra individuate;
- 7.8 formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.). La fattispecie penale si configura quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore

all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Si tratta di un reato proprio, potendo essere commesso soltanto dagli amministratori e dai soci conferenti;

- 7.9 indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.). Il reato si ha quando, in fase di liquidazione, i liquidatori provvedano a ripartire beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie per la loro soddisfazione, con conseguente danno per i creditori stessi. Il reato si estingue se, prima del giudizio, vi sia il risarcimento del danno. Si tratta di un reato proprio, potendo essere commesso soltanto dai liquidatori;
- 7.10 illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.). Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni;
- 7.11 aggio (art. 2637 c.c.). La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, e/o idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale. Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque;
- 7.12 ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte; ossia:
- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con il fraudolento occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
 - attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli Amministratori, i Direttori Generali, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i liquidatori;

- 7.13 corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). Il reato si realizza quando gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti societari, i Sindaci, i liquidatori di società o enti privati ed i soggetti che esercitano nell'ambito organizzativo funzioni direttive diverse da quelle precedentemente elencate – anche per persona interposta – sollecitano o ricevono, per se o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per

compiere o per omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;

7.14 istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.). Il reato si realizza quando gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti societari, i Sindaci, i liquidatori di società o enti privati ed i soggetti che esercitano in essi funzioni direttive sollecitano per se o per altri, anche per persona interposta, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà e la sollecitazione in parola non viene accettata;

8) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater del decreto – articolo aggiunto dalla Legge n. 7/2003):

8.1 associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.). Il reato si configura nel caso di promozione, costituzione, organizzazione, direzione, finanziamento o partecipazione ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organo internazionale;

8.2 arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.). Il reato si perfeziona qualora – non ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 270 *bis* – taluno arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. In tale ambito l'art. 270 *ter* c.p. fornisce indicazioni circa il reato e le relative sanzioni per il delitto di "assistenza agli associati" ossia commette reato chiunque favorisca nelle forme previste dalla legge (es. ospitalità, mezzi di trasporto, rifugio, strumenti di comunicazione) alle persone che partecipano ad associazioni di cui agli artt. 270 e 270 *bis* c. p.;

8.3 addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.). La fattispecie punisce chiunque – al di fuori dei casi di cui all'art. 270 *bis* – addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Alla stessa pena soggiace la persona addestrata;

8.4 attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.). Si ha quando chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenti alla vita o all'incolumità di un persona. La pena è aumentata qualora l'attentato per finalità terroristiche o di eversione sia

rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni; In particolare l'art. 270 sexies c.p. (introdotto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7 art. 3) definisce il concetto di condotta a finalità terroristica in aggiunta a quanto disposto dalle convenzioni o dalle norme di diritto internazionale valide per l'Italia. A tal proposito si considerano tali le condotte che possono recare grave danno al Paese o ad un'organizzazione internazionale o comunque che ingenerano timore nella popolazione e/o influenzano notevolmente le decisioni di un paese nonché distruggono, destabilizzano le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali del Paese o dell'organizzazione internazionale;

- 8.5 atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il delitto è perfezionato da chiunque – per finalità di terrorismo – compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali. Soggiace a pena maggiore chi commetta il reato in esame contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte Costituzionale, di organi di Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali. La pena è aumentata anche nel caso in cui dal fatto derivi pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale;
- 8.6 sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.). La fattispecie punisce chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestri una persona;
- 8.7 delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali. Si tratta di tutte quelle fattispecie penali previste in materia dalla legislazione speciale e volte a combattere il terrorismo. A titolo meramente esemplificativo, possono ricordarsi:
- l. 6 febbraio 1980 n. 15 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica);
 - l. 10 maggio 1976 n. 342 (repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea);
 - l. 28 dicembre 1989 n. 422 (ratifica ed esecuzione della Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale);
- 8.8 delitti con finalità di terrorismo previsti dalla Convenzione di New York del 1999. Il riferimento a tale tipologia di reati ha carattere di chiusura, al fine di evitare lacune, anche attraverso il rinvio ad atti internazionali. Ai sensi della suddetta Convenzione, commette reato ogni persona che,

con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati numerati nell'allegato alla Convenzione;
- b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

Affinché un fatto costituisca reato, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui alle lettere a) o b). Commette altresì reato chiunque:

- partecipa in quanto complice ad uno dei suddetti reati;
- organizza la perpetrazione di uno dei suddetti reati ovvero impartisce ordine ad altre persone di commetterlo;
- contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei suddetti reati, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo.

Tale contributo deve essere deliberato e deve:

- sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o scopi presuppongono la perpetrazione di uno dei suddetti reati;
- sia esser fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere uno dei suddetti reati;

8.9 istigazione a commettere i delitti di cui al capo I e II del codice penale. (art. 302 c.p.). In caso di istigazione ai delitti non colposi contro la personalità internazionale e interna dello Stato sono previste dal citato articolo specifiche sanzioni detentive. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione;

8.10 cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.). Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati al precedente punto 8.9, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con specifiche sanzioni detentive. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo;

8.11 cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.). Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati al precedente punto 8.9, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con specifiche sanzioni detentive. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è diversamente stabilita. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i

promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati;

8.12 banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.). Quando, per commettere uno dei delitti indicati al precedente punto 8.9, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena della reclusione è diversamente stabilita. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori;

8.13 assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei precedenti punti 8.11 e 8.12, è punito con la reclusione. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto;

8-bis) reati per pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 24 quater 1 del decreto – articolo aggiunto dalla Legge n. 7/2006):

8bis.1 *pratiche di mutilazione degli organi genitali*. Il reato si configura nel caso in cui, in assenza di esigenze terapeutiche, si provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili quali la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo (art.583-bis c.p.);

8-ter) delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del decreto – articolo aggiunto dalla Legge n. 228/2003 e modificato dalla Legge n. 199/2016):

8ter.1 *riduzione o mantenimento in schiavitù di una persona*. Il reato si configura nel caso in cui si riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a presentazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 c.p.);

8ter.2 *tratta di persone*. Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere tratta di persone che si trovino nelle condizioni sopra indicate, ovvero la inducano o la costringano, in qualsiasi modo, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio italiano o a trasferirsi al suo interno (art. 601 c.p.);

8ter.3 *acquisto e alienazione di schiavi*. Il reato si configura nel caso in cui si acquistino o alienino o cedano una persona che si trova in una delle condizioni sopra descritte (art. 602 c.p.);

8ter.4 *prostituzione minorile*. Il reato si configura nel caso in cui si inducano alla prostituzione un

minore o ne favoriscano o ne sfruttino la prostituzione, ovvero compiano, in cambio di denaro o altra utilità, atti sessuali con un minore (art. 600 *bis* c.p.); *5. pornografia Minorile e Detenzione di materiale pornografico e Pornografia virtuale*. Il reato si configura nel caso in cui si sfruttino minori per realizzare esibizioni pornografiche o producano materiale pornografico, ovvero si detengano o facciano commercio o cedano ad altri, ovvero, con qualsiasi mezzo, distribuiscano, divulgino, pubblicizzino tale materiale, ovvero si divulgino notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale dei minori, ovvero si divulgino immagini virtuali realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (artt.600 *ter* e 600 *quater* c.p. e quater 1);

8ter.5 iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Il reato si configura nel caso in cui si organizzino o propagandino viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (art. 600 *quinqües* c.p.);

9) reati in materia di abuso di mercato (art. 25 *sexies* del decreto – articolo aggiunto dalla Legge n. 62/2005):

9.1 abuso di informazioni privilegiate (art. 184 DLgs.58/1998). La fattispecie punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione *i*) della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, ovvero *ii*) della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero *iii*) dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione (anche pubblica) o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Soggiace alla medesima pena chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni suddette. *Ex* art. 181 comma 1 del D. lgs. 58/1998, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se

resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto precedente sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. È richiesto il dolo generico, occorrendo la coscienza e la volontà di utilizzare informazioni privilegiate per il compimento di una delle suddette condotte;

- 9.2 manipolazione del mercato (art. 185 DLgs.58/1998). La fattispecie si perfeziona con la diffusione di notizie false o con il compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Si tratta di un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque. Ai fini dell'integrazione del reato è necessario il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre in essere una delle suddette attività;
- 9.3 abuso di informazioni privilegiate (art. 187 *bis* DLgs.58/1998). L'illecito amministrativo in esame corrisponde al delitto disciplinato dall'art. 184 del DLgs.58/1998, con l'unica differenza dell'elemento soggettivo, essendo sufficiente ad integrare la fattispecie una mera condotta colposa. Soggiace a sanzione amministrativa anche chiunque compia taluna della condotte descritte nel precedente art. 184 del DLgs.58/1998, essendo in possesso di informazioni privilegiate e conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse. Per le fattispecie descritte dall'art. 187 *bis* del D. lgs. 58/1998 il tentativo è equiparato alla consumazione;
- 9.4 manipolazione del mercato (art. 187 *ter* DLgs.58/1998). L'illecito amministrativo disciplinato dall'art. 187 *ter* del DLgs.58/1998 ha un contenuto più ampio rispetto al delitto descritto dall'art. 185 del DLgs.58/1998. Infatti è punito chiunque, tramite mezzi di informazione – compreso *Internet* o ogni altro mezzo – diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. Pertanto, non è richiesta la concreta idoneità delle notizie false ad alterare in modo sensibile i prezzi degli strumenti finanziari. Inoltre soggiace a sanzione amministrativa – salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato – chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti *sub a) e b)*, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato;

- 9.5 responsabilità dell'ente (art. 187 quinquies DLgs.58/1998). In merito a quanto stabilito dal presente articolo, è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo delle sanzioni amministrative previste l'ente che, nelle persone indicate ai punti a) e b) del comma 1, commette i reati di cui al Titolo 1-BIS "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato"- Capo III "Sanzioni amministrative" . Le pene in argomento sono aumentate in presenza di maggiori profitti tratti dall'attività illecita.

10) delitti colposi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del decreto – articolo aggiunto dalla Legge n. 123/2007):

- 10.1 omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute sul lavoro (art. 589, 2° comma c.p.);
- 10.2 lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute sul lavoro (art. 590, 3° comma c.p.).

Le predette norme puniscono, con una pena aggravata rispetto all'ipotesi ordinaria di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, chiunque cagioni per propria colpa rispettivamente la morte o lesioni personali gravi o gravissime, ad altri in conseguenza di un inadempimento agli obblighi di legge vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro;

11) delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del decreto – articolo aggiunto dal DLgs.n. 231/2007 e modificato dalla Legge n. 186/2014):

- 11.1 ricettazione (art. 648 c.p.). L'art. 648 c.p. stabilisce che *“Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”* La fattispecie criminosa in questione unisce penalmente anche il soggetto che in qualsiasi modo interviene, anche come semplice intermediario nel negozio di acquisto di cose provenienti dal delitto, od a qualsiasi titolo interviene nel loro occultamento. Il presupposto materiale per la commissione di tale reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto (il reato presupposto) al quale però il ricettatore non abbia in alcun modo partecipato. Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore del delitto presupposto e, naturalmente, la vittima del delitto precedente;
- 11.2 riciclaggio (art. 648 bis c.p.). L'art. 648 bis cod. pen. sanziona chiunque *“fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. L'ultima e vigente versione di questa figura di reato, più volte modificata dal legislatore, oltre ad una più concisa descrizione della condotta volta a sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità, ha ribadito, pur con formula parzialmente diversa, la rilevanza del fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti. Come sopra visto, al delitto si ricollegano un'aggravante e un'attenuante. L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa. L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi. Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione. Sul punto, è stato sostenuto che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell'ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40, secondo comma, cod. pen. secondo il quale *“non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”*;
- 11.3 impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.). L'art. 648 ter sanziona la condotta di *“chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648*

e 648 bis cod. pen., *impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto*”. Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. L’inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego. La condotta, espressa dall’inciso “impiega in attività economiche o finanziarie”, consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo. D’altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “impiegare” la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”. Esclusi i profili *sic et simpliciter* professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell’illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltreché, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis;

11.4 autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.). L’art. 648 ter 1 sanziona la condotta di *“chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”*. La norma risulta sintomatica della volontà del legislatore non solo di sterilizzare i risvolti economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo ma, altresì, di contrastare dette condotte svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica;

12) delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies del decreto – articolo aggiunto dalla Legge n. 99/2009):

12.1 messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a) bis, L. 633/1941). La norma punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in

qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, tramite una connessione telematica, una creazione dell'ingegno, ovvero una sua parte, soggetta a protezione;

- 12.2 reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3, L. 633/1941). La norma punisce chiunque commette i reati di messa a disposizione del pubblico per via telematica di un'opera altrui che non è destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, sempre che ne derivi un'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
- 12.3 abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, comma 1, L. 633/1941). Va innanzitutto precisato che il vigente testo dell'art. 171 bis, primo comma, primo periodo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, prevede due distinte ipotesi di reato: a) il fatto di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore; b) il fatto di chi, per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. In entrambe le ipotesi occorre che la condotta sia tenuta al fine di trarne profitto. In entrambe le ipotesi si deve trattare di programmi per elaboratore. La condotta è invece differente: nella prima ipotesi consiste nella abusiva duplicazione del programma; nella seconda consiste nella importazione, distribuzione, vendita, concessione in locazione o detenzione del programma. La semplice detenzione peraltro rileva solo se è a scopo commerciale o imprenditoriale. Nella seconda ipotesi, poi, non rileva l'abusiva duplicazione del programma, ma solo il fatto che questo è contenuto in un supporto privo del contrassegno Siae. Deve dunque ritenersi che la disposizione ricomprenda tanto la finalità di futura rivendita a terzi quanto l'utilizzo dei programmi abusivi per le finalità proprie di una attività di impresa. Ed infatti è ragionevole pensare che il legislatore abbia considerato che l'utilizzo di programmi abusivi da parte di soggetti imprenditori e per finalità riconducibili l'attività d'impresa abbia caratteri tali da giustificare una disciplina diversa da quella di tutti gli altri utilizzi, e perciò lo abbia qualificato come penalmente rilevante e parificato alla detenzione per fini di commercializzazione. Pertanto, l'illecita detenzione, a scopo commerciale o imprenditoriale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno Siae laddove richiede che detenzione avvenga «a scopo commerciale o imprenditoriale» non si riferisce anche alla detenzione ed utilizzazione nell'ambito di una attività libero professionale, alla quale pertanto non si applica la norma in esame;

- 12.4 riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 bis, comma 2, L. 633/1941). La norma incriminatrice prevede tre fattispecie criminose poste in essere da chiunque al fine di trarne profitto, proprio o di altri, su supporti non contrassegnati SIAE. Una prima forma comprende la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati soggetta ad accesso condizionato. La seconda coinvolge l'estrazione o il reimpiego della banca di dati. Infine, la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione di tale banca di dati;
- 12.5 abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di rete telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter L. 633/1941). La norma punisce, da un lato, l'abusiva duplicazione e riproduzione (lett. a) e b)) e, dall'altro lato, sia la detenzione per la vendita di opere abusivamente duplicate o riprodotte (lett. c), sia la detenzione per la vendita di opere prive del contrassegno SIAE (lett. d). Dunque, l'art. 171 ter, da una parte, ha ad oggetto, oltre alle opere su supporti privi del contrassegno SIAE anche quelle abusivamente riprodotte, ma, dall'altra parte, punisce soltanto la detenzione per la vendita (o la trasmissione per radio o per televisione o l'ascolto in pubblico). Alle pene previste dall'art. 171 ter, comma 1 c.p. si aggiungono , a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 99 del 23 luglio 2009 art. 15, le sanzioni enunciate all'art. 171 septies c. p. da questa introdotto;
- 12.6 fraudolenta riproduzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. 633/1941). La norma, vietando la produzione, la vendita, l'importazione, la promozione, l'installazione, la modifica, l'utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati o di loro parti che sono utilizzabili alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in

forma sia analogica sia digitale intende perseguire l'astratta idoneità del congegno a consentire il perseguimento delle finalità vietate in ragione della potenzialità offensiva che in esso è insita, a prescindere dall'utilizzo concreto che poi se ne faccia. La norma specifica anche cosa si intende per "accesso condizionato". Tale dizione si riferisce a tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio;

13) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del decreto – articolo aggiunto dalla legge n. 116/2009):

13.1 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.). Il bene giuridico tutelato dal predetto articolo viene rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo. Inoltre, l'elemento psicologico del reato de quo viene rappresentato dal dolo specifico, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo. Si tratta di un reato comune, a forma vincolata, avente natura di pericolo e di mera condotta dove il tentativo è configurabile. L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto. L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con: violenza (coazione fisica o morale); minaccia; offerta di denaro o di altra utilità; promessa di denaro o di altra utilità. Affinché l'ipotesi criminosa sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale;

14) reati organizzati transnazionali (art. 10 della legge 146/2006):

14.1 associazione per delinquere (art. 416 c.p.). La fattispecie punisce chi promuove o costituisce o organizza o partecipa ad un'associazione composta da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. La pena è aumentata:

- se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie;
- ovvero se il numero degli associati è di dieci o più;

- ovvero se l'associazione è diretta a commettere uno dei seguenti reati: i) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; ii) tratta di persone; iii) acquisto e alienazione di schiavi;

14.2 associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.). Costituisce reato la partecipazione, promozione, direzione o organizzazione di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. La pena è aumentata se l'associazione è armata ovvero se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti. Le disposizioni *de quibus* si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate che avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;

14.3 associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del D.P.R. 43/1973). È punito chi promuove, costituisce, dirige, organizza, finanzia o semplicemente partecipa ad un'associazione composta da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. La pena è aumentata:

- se il numero degli associati è di dieci o più;
- ovvero se l'associazione è armata;
- ovvero se nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- ovvero se nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della l. 328/1993 e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

La pena è diminuita nei confronti di chi, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e

per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti;

14.4 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/1990). La fattispecie punisce chiunque promuove, costituisce, dirige, organizza, finanzia o semplicemente partecipa ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope composta da tre o più persone. La pena è aumentata:

- se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ovvero se l'associazione è armata;
- ovvero se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva.

La pena è diminuita per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti;

14.5 disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 DLgs.286/1998). Soggiace a sanzione penale chiunque – salvo che il fatto costituisca più grave reato – al fine di trarre profitto anche indiretto, promuove, dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto ovvero compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del DLgs.286/1998, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La pena è aumentata se:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

La pena è altresì aumentata se i comportamenti suddetti sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

È inoltre punito chiunque, fuori dei casi precedenti - e salvo che il fatto non costituisca più grave reato – al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o

nell'ambito delle attività punite a norma dell'articolo in esame, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del DLgs.286/1998;

- 14.6 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere;
- 14.7 favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). La fattispecie punisce chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione o una pena diversa ovvero dopo che fu commessa una contravvenzione – e fuori dei casi di concorso nel medesimo – aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto;

15) Reati ambientali (art. 25 undecies - recepimento delle direttive n. 2008/99/CE e n. 2009/123/CE con DLgs. n. 121 del 2011, modificato dalla L. n.68/2015)

L'articolo in parola prevede un apposito sistema sanzionatorio per le condotte illecite di natura dolosa o contravvenzionale a danno dell'ambiente che vengono compiute da un ente a suo vantaggio o interesse. Disciplina specifica in materia è altresì prevista dal DLgs.152/2006 (Codice dell'Ambiente).

15.1 L'art. 25 undecies prevede le sanzioni pecuniarie relative ai reati previsti al DLgs.152/2006 (Codice dell'Ambiente). Le sanzioni di cui all'art. 25 undecies ed al Codice dell'Ambiente sono definite compatibilmente alla gravità del fatto commesso. In particolare, il citato decreto, che peraltro inserisce ulteriori sanzioni, definisce quanto segue:

- sanzioni penali art. 137. Prevede un sistema sanzionatorio per i reati che si estrinsecano nell'esercizio di azioni recanti danno all'ambiente con particolare riguardo alla tutela dell'inquinamento derivante dalle acque reflue;
- attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256). La norma punisce chiunque senza debita autorizzazione svolga attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti (comma 1), chiunque realizza e gestisce discariche non autorizzate (comma 3), chiunque contrariamente a quanto disposto dall'art. 187 compie miscelazione dei rifiuti pericolosi (comma 5), chiunque effettua deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (comma 6);

- bonifica dei siti (art. 257). Regola le fattispecie di reato a danno del suolo, del sottosuolo nonché delle acque superficiali e sotterranee;
 - violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4). Soggiace a sanzione l'impresa, non aderente volontariamente al SISTRI e che effettui operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi anche in caso di assenza del formulario o qualora quest'ultimo sia incompleto o contenente dati inesatti. Si richiamano altresì l'art. 193 sul trasporto dei rifiuti e l'art. 483 sulla falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
 - traffico illecito di rifiuti (art. 259). L'illecito è previsto nei casi di scambi o comunque di ricezione o spedizione di rifiuti;
 - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). La fattispecie di reato si concretizza al verificarsi di operazioni nonché di allestimento di mezzi e attività continuative organizzate aventi ad oggetto cessione, ricezione, trasporto, import/export e gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, finalizzate al conseguimento di ingiusto profitto;
 - sistema informatico della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis). In virtù del presente articolo commette reato chi, nella compilazione del certificato di analisi dei rifiuti, fornisce indicazioni false sulle caratteristiche degli stessi nonché sulla tracciabilità. Altresì, la fattispecie riguarda i trasportatori che non sono dotati o effettuano manomissioni dei documenti previsti dai precetti normativi per il trasporto dei rifiuti;
 - sanzioni (art. 279). In materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività il citato articolo prevede un sistema sanzionatorio per le violazioni dei valori di emissione o delle prescrizioni stabilite dalle autorizzazioni;
- 15.2 inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.). E' sottoposto a sanzioni chiunque, abusivamente, comprometta o deteriori le acque o l'aria, porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, un ecosistema, la biodiversità - anche agraria - della flora o della fauna;
- 15.3 disastro ambientale (art. 452 quater c.p.). La fattispecie punisce chiunque, abusivamente, cagioni un disastro ambientale;
- 15.4 delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.). L'articolo prevede i casi previsti per la riduzione della pena inflitta ai sensi degli artt. 452 bis e 452 quater c.p.;
- 15.5 traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.). Soggiace a sanzione chiunque ponga in essere azioni illegittime ed abusive avvalendosi di materiale ad alta radioattività;
- 15.6 circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.). L'articolo prevede le circostanze aggravanti nel caso in cui i delitti contro l'ambiente siano commessi da associazioni di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p.;

- 15.7 protezione di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.). La fattispecie colpisce chiunque commetta, fuori dei casi consentiti, azioni a danno di specie animali e vegetali protette prevedendo uno specifico sistema sanzionatorio;
- 15.8 distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.). Soggiace a sanzione chi, fuori dai casi consentiti, distrugge o deteriora un habitat facente parte di un sito protetto;
- 15.9 commercio di razze di animali e vegetali in via di estinzione legge n. 150 del 7 febbraio 1992. L'art. 25 undicies al punto 3 sancisce sanzioni pecuniarie per i reati previsti dalla legge n. 150/1992. In particolare le sanzioni in parola sono relative alle fattispecie previste dai seguenti articoli della citata legge:
- articolo 1 e 2 – sanciscono i reati relativi alle violazioni di norme sul commercio internazionale di specie di flora e fauna selvatiche considerate a rischio di estinzione;
 - articolo 3 bis. La fattispecie si estrinseca nella falsificazione o alterazione dei certificati, delle licenze, delle notifiche di importazione dichiarazioni comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di acquisizione di un certificato di uso di certificati o licenza falsi o alterati;
 - articolo 6 – disciplina gli illeciti commessi per la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici nonché provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
- 15.10 la legge 231/2001 prevede sanzioni per le violazioni delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente legge n. 549 del 28 dicembre 1993. L'art. 25 undieces al punto 4 definisce le sanzioni pecuniarie previste all'art. 3 comma 6 legge n. 549/1993 circa la cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive.
- 15.11 la legge 231/2001 all'art. 25 undieces prevede le sanzioni pecuniarie per le violazioni alle norme di cui alla legge n. 202 del 06/11/2007 che disciplina l'inquinamento provocato dalla navi e più in particolare distinguendo tra inquinamento doloso o colposo (artt. 8-9 legge n. 202/2007);

16) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodeces – recepimento della direttiva 2009/52 CE con DLgs. n. 109/2012, modificato dalla legge 17/10/2017 n. 161):

- 16.1 L'art. 25 duodeces aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, DLgs. del 16 luglio 2012, prevede sanzioni pecuniarie per le fattispecie di reato commessi nell'impiego di cittadini stranieri la cui posizione nel paese non risulta regolare (manca, revoca e annullamento del permesso di soggiorno o qualora lo stesso sia scaduto e non sia stata presentata richiesta di rinnovo nei termini di legge). Nello specifico per gli illeciti di cui sopra, sono previsti inasprimenti di pena, anche a carattere detentivo (DLgs. n. 286 del 25 luglio 1998 "Testo Unico sull'immigrazione" art. 22

comma, 12), tenendo inoltre conto dell'età, del numero e del grado di sfruttamento dei lavoratori impiegati (DLgs. n. 286 del 25 luglio 1998 art. 22 comma, 12 bis). Particolari circostanze aggravanti sono, altresì, disposte all'art. 603 - bis c. p. relativo all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nei casi, quindi di condizioni di particolare sfruttamento in termini di violenza fisica e psichica, condizioni e orari dei lavoratori, sistemi retributivi non conformi.